



com Plan

**Regolamento di previdenza
Sistema misto dei primati**

**Valido dal
1° gennaio 2023**

Il presente regolamento è disponibile anche in tedesco,
francese e inglese.

Indice

	Termini principali	2
	Abbreviazioni utilizzate	3
	Disposizioni generali	4
Art. 1	Nome e scopo	4
Art. 2	Partner in unione domestica registrata	4
	Obbligo di assicurazione	5
Art. 3	Cerchia degli assicurati	5
Art. 4	Inizio e fine dell'affiliazione	5
Art. 5	Assicurazione volontaria	5
Art. 5a		6
	Salario assicurato	7
Art. 6	Salario assicurato	7
	Contributi	8
Art. 7	Contributi	8
	Riscatto nella Cassa pensioni	9
Art. 8	Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni	9
	Prestazioni della Cassa pensioni	10
Art. 9	Avere di vecchiaia	10
Art. 10	Rendita di vecchiaia	10
Art. 11	Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato	11
Art. 12	Rendita transitoria AVS	11
Art. 13	Pensionamento parziale	12
Art. 14	Rendita per figli di pensionato	12
Art. 15	Rendita per coniugi	12
Art. 16	Rendita per conviventi	13
Art. 17	Rendita per orfani	13
Art. 18	Capitale in caso di decesso	13
Art. 19	Rendita di invalidità	14
Art. 20	Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni	15
Art. 21	Esonero dai contributi	15
Art. 22	Anticipo AI	16
Art. 23	Rendita per figli di invalidi	16
Art. 24	Finanziamento della proprietà di abitazioni	16
Art. 25	Prestazione di libero passaggio	17
Art. 26	Ammontare della prestazione di libero passaggio	17
Art. 27	Divorzio	18
Art. 28	Prestazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali	19
	Disposizioni generali concernenti le prestazioni	20
Art. 29	Versamenti e rimborso	20
Art. 30	Adeguamento delle rendite al carovita	20
Art. 31	Riduzione delle prestazioni	20
Art. 32	Regresso della Cassa pensioni	21
	Organizzazione e amministrazione	22
Art. 33	Consiglio di fondazione	22
Art. 34	Diritti di informazione	22
	Ulteriori disposizioni	23
Art. 35	Organizzazione giudiziaria	23
Art. 36	Sottocopertura	23
Art. 37	Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioni	23
Art. 38	Disposizioni transitorie	23
	1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)	23
	2 Assunzione dei pensionati da parte della CPP – Caisse de Pensions a partire dal 1° gennaio 2016	24
	3 Rendite correnti al 31° dicembre 2013	24
	4 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)	24
	5 Beneficiari di una rendita di invalidità in caso di acquisizioni di aziende	24
	6 Prestazioni per superstiti ai divorziati (art. 15 cpv. 7)	25
	7 Rendita per figli di pensionato (art. 14)	25
	8 Capitale in caso di decesso (art. 18)	25
Art. 39	Modifiche	25
Art. 40	Entrata in vigore	25
	Appendici	26
Appendice 1	Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 7)	27
Appendice 2	Accrediti di vecchiaia (art. 9)	27
Appendice 3	Aliquote di conversione (art. 10)	27
Appendice 4	Affiliazione alla Cassa pensioni e riscatto (art. 8 cpv. 2)	29
Appendice 5	Finanziamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 11)	30
Appendice 6	Rendita transitoria AVS (art. 12 cpv. 2 e 4)	33
Appendice 7	Supplemento per i diritti acquisiti (art. 19 cpv. 6)	34

Termini principali

Tutte le designazioni personali impiegate nel presente regolamento si riferiscono sia al genere femminile, sia a quello maschile. Per esempio il termine «assicurato» è impiegato per persone di entrambi i sessi.

Aliquota di conversione	Misura di calcolo con cui l'avere di vecchiaia di un assicurato al momento del pensionamento viene convertito in una rendita di vecchiaia a vita; la rendita di vecchiaia individuale risulta dall'avere di vecchiaia moltiplicato per l'aliquota di conversione regolamentare all'età di pensionamento scelta dalla persona assicurata
Assicurato	Assicurato attivo o beneficiario di rendita assicurato presso comPlan
Assicurato attivo	Lavoratore non invalido che lavora presso un'impresa affiliata e assicurato con comPlan
Beneficiario della rendita	Persona che ha diritto a una rendita di vecchiaia, di invalidità o per superstiti di comPlan (compresi gli invalidi durante la proroga della rendita o chi è interamente o parzialmente sovraindennizzato)
Cassa pensioni	Termine che indica comPlan, utilizzato nell'ambito del presente regolamento
comPlan	Nome della Cassa pensioni che effettua la previdenza professionale per il Gruppo Swisscom e le imprese strettamente legate al Gruppo in termini economici
Convivente	Persona di sesso uguale o diverso che non è né imparentata, né sposata né registrata in unione domestica con l'assicurato, ma che convive con lui in una convivenza testimoniata da un contratto di mutuo sostegno firmato da entrambe le parti
Età del pensionamento ordinario	L'età del pensionamento ordinario corrisponde in comPlan sia per gli uomini sia per le donne al compimento dei 65 anni di età
Finanziamento pensionamento anticipato	Possibilità per l'assicurato di finanziare la riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato
Grado di invalidità	Tasso percentuale dell'incapacità di guadagno rilevato dall'assicurazione federale per l'invalidità
Impiegato	Persona che intrattiene un rapporto di lavoro con un'impresa affiliata a comPlan
Impresa	Persona giuridica affiliata alla Cassa pensioni mediante contratto di affiliazione e che assicura i propri collaboratori nel quadro di comPlan per quanto riguarda la previdenza professionale
Indice dei salari nominali	l'indice dei salari nominali misura lo sviluppo medio dei salari lordi in caso di struttura occupazionale costante. Vale a dire che il salario lordo al subentrare dell'invalidità è adeguato al salario nominale al momento del calcolo. La base è costituita dalla rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) dell'Ufficio federale di statistica
Interesse moratorio	Interesse da corrispondere in caso di mancato pagamento puntuale di un debito
Partner in unione domestica registrata	Unione di due persone dello stesso sesso registrata secondo il diritto civile come da legge sull'unione domestica registrata (LUD)
Pensionamento anticipato	Godimento di prestazioni di vecchiaia dopo il compimento dei 58 anni di età, ma prima del pensionamento ordinario (65 anni)
Pensionamento parziale	Pensionamento graduale contemporaneamente al proseguimento dell'attività lavorativa con grado di occupazione ridotto
Prestazione di libero passaggio	Importo a cui una persona assicurata ha diritto quando lascia la Cassa pensioni
Sottocopertura	Situazione in cui il capitale <i>attuariale</i> di previdenza necessario, calcolato da un perito in materia di previdenza professionale secondo principi riconosciuti, non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile nel giorno di chiusura del bilancio (art. 44 cpv. 2 OPP 2)
Swisscom	Termine collettivo per il Gruppo Swisscom e per le imprese a esso strettamente legate in termini economici

Abbreviazioni utilizzate

AI	Assicurazione federale per l'invalidità
AVS	Assicurazione federale vecchiaia e superstiti
CCS	Codice civile svizzero
CO	Legge federale sul codice delle obbligazioni
CPC	Codice di procedura civile svizzero
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
LDIP	Legge federale sul diritto internazionale privato
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
PPA	Finanziamento della proprietà di abitazione con fondi della previdenza professionale

Disposizioni generali

Art. 1 Nome e scopo

1 comPlan è una fondazione costituita ai sensi degli art. 80 e ss. CCS, art. 331 CO e art. 48 cpv. 2 LPP, iscritta nel registro della previdenza professionale.

2 La Cassa pensioni ha lo scopo di assicurare la previdenza professionale obbligatoria ed extra-obbligatoria degli impiegati di Swisscom SA (risp. delle società create in seguito alla sua nuova organizzazione) e delle aziende ad essa legate economicamente o finanziariamente. Con il consenso del Consiglio di fondazione possono aderire alla Cassa pensioni anche altre aziende.

3 Per ogni impresa affiliata che assicura i propri impiegati nell'ambito di questa Cassa pensioni si stipula per iscritto un accordo di affiliazione che disciplina i diritti e i doveri tra l'impresa e la Cassa pensioni.

4 La Cassa pensioni soddisfa le esigenze della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25° giugno 1982 (LPP). La Cassa pensioni assicura gli impiegati contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità. Essa fornisce le prestazioni regolamentari e tutte le prestazioni minime previste dalla legge.

Art. 2 Partner in unione domestica registrata

L'unione in base alla legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica, LUD) è equiparata al matrimonio. Quando il regolamento parla del coniuge, è incluso anche il partner registrato. Lo stesso vale per il termine regolamentare di divorzio, che comprende la risoluzione giudiziaria dell'unione domestica registrata, e per il termine di coniuge divorziato, che indica il partner anche dopo la risoluzione giudiziaria dell'unione domestica registrata.

Obbligo di assicurazione

Art. 3 Cerchia degli assicurati

- 1** Sono ammesse alla Cassa pensioni, a condizione che percepiscano un salario annuale di almeno CHF 3000, le seguenti persone:
 - gli impiegati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di durata superiore a 3 mesi;
 - gli impiegati che svolgono molteplici impieghi presso lo stesso datore di lavoro membro della Cassa pensioni, a condizione che i loro rapporti di lavoro siano stati complessivamente superiori a 3 mesi e non vi siano state interruzioni superiori a 3 mesi fra due impieghi. In tal caso l'assicurazione decorre a partire dal 4° mese. Decorre a partire dal 1° mese se, antecedentemente al primo giorno lavorativo, è stato concordato che l'impiego durerà più di 3 mesi.
- 2** Gli impiegati occupati all'estero possono essere affiliati alla Cassa pensioni se il loro salario è soggetto all'AVS.
- 3** Per i dipendenti con stipendi mensili variabili e/o rapporti pensionistici nel corso dell'anno, il salario minimo di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla base di uno stipendio annuo (estrapolato).
- 4** Non sono assicurati gli impiegati che sono invalidi almeno al 70% ai sensi dell'AI o il cui rapporto di assicurazione è prorogato ai sensi dell'art. 26a LPP presso l'istituto di previdenza tenuto a versare la prestazione.
- 5** I membri di un Consiglio di amministrazione di Swisscom che lavorano a tempo pieno per Swisscom sono assicurati sulla base del loro salario di base presso Swisscom (senza altre componenti salariali regolari o irregolari). I membri del Consiglio di amministrazione di Swisscom che lavorano a tempo parziale e sono già assicurati obbligatoriamente per un'attività lucrativa a tempo pieno o che esercitano un'attività indipendente a tempo pieno non sono assicurati con comPlan.
- 6** Il Consiglio di fondazione regola l'affiliazione di altre persone.

Art. 4 Inizio e fine dell'affiliazione

- 1** L'assicurazione decorre dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro o si ha per la prima volta diritto al salario, in ogni caso nel momento in cui l'assicurato si trova sulla strada per andare al lavoro, ma al più presto
 - il 1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni per quanto concerne la copertura dei rischi di morte e invalidità;
 - il 1° gennaio dopo il compimento dei 21 anni per quanto concerne la previdenza di vecchiaia.
- 2** La persona assicurata soltanto per i rischi di morte e invalidità è libera di versare dei contributi per la previdenza di vecchiaia. Tali contributi vengono accreditati sul conto supplementare ai sensi dell'art. 9 cpv. 2.
- 3** L'assicurazione termina con la risoluzione del contratto di lavoro o qualora non si raggiunga la soglia del salario minimo (art. 3 cpv. 1). L'assicurato rimane coperto dai rischi di morte e di invalidità per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, sempre che non abbia precedentemente contratto un nuovo rapporto di lavoro.

L'assicurazione si conclude al più tardi alla conclusione del 65esimo anno di età.

Art. 5 Assicurazione volontaria

- 1** In caso di scioglimento del rapporto di previdenza, l'assicurazione può essere portata avanti volontariamente a condizione che l'assicurato abbia almeno 56 anni di età e non sottostia alla previdenza professionale obbligatoria (LPP). Il salario assicurato rimane invariato.

2 Oltre ai suoi contributi, l'assicurato volontario versa altresì i contributi del datore di lavoro ai sensi degli art. 7 cpv. 6 e art. 36 cpv. 2. Se presenta richiesta di una rendita transitoria AVS ai sensi dell'art. 12 cpv. 1, il relativo finanziamento avviene a carico dell'assicurato volontario per mezzo di una riduzione vita natural durante della rendita di vecchiaia calcolata in base a criteri attuariali (appendice 6). Qualora l'assicurato volontario rimanga indietro con i versamenti per tre mesi, l'assicurazione volontaria decade.

3 L'assicurazione volontaria può durare al massimo due anni, e comunque non oltre la fine del 60esimo anno di età.

Art. 5a

1 L'assicurato che esce dall'assicurazione regolamentare dopo il compimento del 58° anno di età, perché il rapporto di lavoro è stato sciolto da Swisscom o perché era in un rapporto di lavoro a tempo determinato nell'ambito delle prestazioni del piano sociale, che è scaduto, può mantenere l'assicurazione con comPlan nella misura precedente secondo le modalità disposte di seguito.

2 Viene assicurato il salario precedentemente assicurato. Su richiesta dell'assicurato è possibile ridurre il salario precedentemente assicurato per l'intero piano di previdenza (vecchiaia e rischio) o solo per la previdenza di vecchiaia. Sono disponibili le seguenti varianti:

	Salario assicurato rischio	Salario assicurato vecchiaia
Standard	100% del salario assicurato precedentemente	100% del salario assicurato precedentemente
Variante 1	100% del salario assicurato precedentemente	50% del salario assicurato precedentemente
Variante 2	100% del salario assicurato precedentemente	0% del salario assicurato precedentemente
Variante 3	50% del salario assicurato precedentemente	50% del salario assicurato precedentemente
Variante 4	50% del salario assicurato precedentemente	0% del salario assicurato precedentemente

3 Il richiedente dell'assicurazione volontaria sarà tenuto a versare oltre ai contributi dei collaboratori, previsti dal regolamento, anche i contributi del datore di lavoro ai sensi dell'art. 7 cpv. 6 (escluso il contributo a copertura della perdita di conversione) e dell'art. 36 cpv. 2 del regolamento (quota a carico del lavoratore del contributo di risanamento). Il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo a copertura della perdita di conversione (art. 7 cpv. 6) e la quota a carico del datore di lavoro di un eventuale contributo di risanamento (art. 36 cpv. 2) per tutta la durata dell'assicurazione volontaria. In caso di interruzione dell'assicurazione volontaria prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS e di riscossione di una prestazione di vecchiaia, il datore di lavoro rimborsa alla Cassa pensioni i costi della rendita transitoria AVS. Il periodo di assicurazione volontaria non viene considerato come anni all'interno del Gruppo Swisscom ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 paragrafo 2.

4 L'assicurazione volontaria termina quando si verifica il rischio di decesso o d'invalidità o quando l'assicurato raggiunge l'età ordinaria di pensionamento. L'assicurazione volontaria termina con l'adesione a un nuovo istituto di previdenza se nel nuovo istituto sono necessari più di due terzi della prestazione d'uscita per il riscatto di tutte le prestazioni regolamentari. L'assicurazione volontaria può essere disdetta in qualsiasi momento dall'assicurato. In caso di ritardi nel pagamento dei premi superiori a tre mensilità, l'assicurazione volontaria termina.

5 Entro 30 giorni dall'uscita dall'assicurazione regolamentare della Cassa pensioni, l'assicurato è tenuto a comunicare per iscritto alla Cassa pensioni se desidera ridurre il salario assicurato ai sensi del cpv. 2. All'inizio di ogni anno di calendario può comunicare per iscritto alla Cassa pensioni se desidera scegliere una nuova variante ai sensi del cpv. 2, tuttavia non potrà più scegliere varianti che comportano un aumento del salario assicurato rischio e/o vecchiaia.

Salario assicurato

Art. 6 Salario assicurato

- 1** Il salario assicurato corrisponde al salario annuo.
- 2** L'importo massimo del salario assicurato corrisponde a dieci volte l'importo massimo ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP.
- 3** Per la determinazione del salario annuale si prendono in considerazione:
 - il salario di base;
 - la quota di successo dovuta in caso di raggiungimento complessivo del 100% dell'obiettivo.
- 4** Tutte le rimanenti componenti del salario dovute regolarmente, occasionalmente o una tantum (ad es. premi unici, gratificazioni per anzianità di servizio, indennità, cosiddetti Fringe Benefits), non sono assicurate.
- 5** Per i dipendenti con stipendi mensili variabili, il salario AVS è assicurato senza componenti salariali occasionali o una tantum ai sensi del paragrafo 4. Il calcolo delle prestazioni a favore dei superstiti e d'invaldità nonché il riscatto e il finanziamento della riduzione delle prestazioni di pensionamento anticipato si basa sul salario assicurato degli ultimi 12 mesi.
- 6** Le variazioni salariali sono prese in considerazione in base alla notifica del datore di lavoro.
- 7** Il reddito percepito da un assicurato presso un altro datore di lavoro o in qualità di indipendente non può essere assicurato.
- 8** In caso di riduzione del salario, l'assicurato può mantenere il salario assicurato se ha almeno 58 anni, se il suo salario è stato ridotto al massimo della metà e se, per la differenza tra il salario precedente e quello attuale, si assume i costi dei suoi contributi e di quelli del suo datore di lavoro. Il mantenimento del salario assicurato può essere disdetto dalla persona assicurata l'ultimo giorno del mese in corso.

Contributi

Art. 7 Contributi

1 L'obbligo di contribuzione dell'assicurato e del datore di lavoro ha inizio il giorno dell'accettazione dell'assicurato nella Cassa pensioni. Termina con l'esigibilità delle prestazioni complessive di vecchiaia, al termine del mese del decesso, con la cessazione del versamento del salario o del versamento della sostituzione del salario (indennità giornaliera dell'assicurazione malattia o contro gli infortuni, a condizione che il datore di lavoro finanzi almeno la metà dell'importo, o dell'assicurazione militare), al più tardi comunque con l'uscita dalla Cassa pensioni (risoluzione del contratto di lavoro o venir meno dei requisiti dell'assicurazione). Per l'assicurazione volontaria si applicano l'art. 5 cpv. 2 e l'art. 5a cpv. 3.

2 Il contributo periodico dell'assicurato corrisponde a una percentuale del salario assicurato. Le aliquote dei contributi sono disciplinate nell'appendice 1. L'età determinante per i contributi è data dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

3 Al momento dell'affiliazione alla Cassa pensioni e all'inizio di ogni anno civile, l'assicurato può scegliere tra diverse varianti di risparmio (appendice 1). In situazioni particolari, la Cassa pensioni può decretare che gli assicurati abbiano la possibilità di annullare la propria decisione nel corso dell'anno e di richiedere il passaggio retroattivo a una variante di risparmio inferiore a quella scelta.

4 L'accredito di vecchiaia corrisponde a una percentuale del salario assicurato. L'ammontare dell'accredito di vecchiaia è regolamentato nell'appendice 2. I contributi dell'assicurato che superano il livello «Standard» vengono accreditati sul conto supplementare.

5 Il datore di lavoro trattiene i contributi dal salario dell'assicurato per 12 mensilità e li versa mensilmente alla Cassa pensioni assieme ai propri contributi.

6 Il contributo periodico del datore di lavoro comprende un contributo relativo ai rischi, un contributo per il risparmio di vecchiaia e un contributo per la perdita di conversione. Il contributo del datore di lavoro corrisponde a una percentuale del salario assicurato. Le aliquote dei contributi sono disciplinate nell'appendice 1.

7 In caso di congedo non pagato di 3 mesi al massimo, il datore di lavoro e l'assicurato continuano a versare i contributi. A partire dal 4° mese, l'assicurato versa anche il contributo del datore di lavoro per il risparmio di vecchiaia ed eventuali contributi di risanamento. Il datore di lavoro continua tuttavia a corrispondere il contributo relativo al rischio e il contributo per la perdita di conversione. Il congedo non pagato può avere una durata massima di 2 anni.

Riscatto nella Cassa pensioni

Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni

1 Le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituti di previdenza devono essere versate alla Cassa pensioni e accreditati sul conto di vecchiaia.

2 L'assicurato può aumentare il suo avere di vecchiaia sovraobbligatorio con versamenti volontari e migliorare in tal modo le prestazioni assicurate. I versamenti massimi consentiti sono indicati nella tabella riportata nell'appendice 4. L'importo massimo della somma di riscatto si riduce:

- a** dei prelievi anticipati effettuati per la promozione della proprietà di abitazioni, che non devono essere più ripagati;
- b** dell'aver del pilastro 3a, che supera il limite ai sensi dell'art. 60a cpv. 2 OPP 2;
- c** dell'aver di libero passaggio ai sensi dell'art. 60a cpv. 3 OPP 2, che non è stato fatto confluire nella Cassa pensioni;
- d** per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, la somma di riscatto annua è limitata nel primo quinquennio al 20% del salario assicurato. Decorso il primo quinquennio, l'assicurato può riscattare le prestazioni piene previste dal regolamento.

Tale limitazione non trova applicazione qualora l'assicurato faccia trasferire i suoi diritti di previdenza acquisiti all'estero direttamente dall'istituto di previdenza estero nella Cassa pensioni e per questo versamento non richieda alcuna deduzione nelle imposte dirette federali, cantonali o comunali.

In caso di adesione a un nuovo istituto di previdenza e di trasferimento della prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza ai sensi dell'art. 5a cpv. 4 del regolamento, la prestazione d'uscita trasferita non può essere compensata da riacquisti.

3 Se sono stati effettuati riscatti, le prestazioni che ne risultano non possono essere percepite sotto forma di capitale di previdenza durante i 3 anni successivi. Se sono stati effettuati pagamenti anticipati per la promozione della proprietà di abitazioni, i riscatti volontari possono essere effettuati solo dopo avere reintegrato questi prelievi anticipati.

Sono esclusi dalla limitazione i riscatti in caso di divorzio. Il nuovo riscatto in seguito a divorzio deve tuttavia avvenire prima del riscatto ai sensi del cpv. 2.

4 I riscatti nella Cassa pensioni possono essere effettuati al più tardi il 15 dicembre (data valuta) di ogni anno civile. I riscatti ricevuti in un secondo tempo dall'istituto di previdenza vengono rimborsati alla persona assicurata senza interessi.

5 La responsabilità di chiarire la deducibilità fiscale di un riscatto spetta unicamente all'assicurato.

Prestazioni della Cassa pensioni

Art. 9 Avere di vecchiaia

1 Per ogni assicurato viene tenuto un conto di vecchiaia individuale.

Sul conto di vecchiaia vengono accreditati:

- gli accrediti di vecchiaia «Standard»;
- le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituti di previdenza;
- i versamenti supplementari utilizzati per il riscatto ai sensi dell'art. 8 cpv. 2;
- la restituzione di prelievi anticipati PPA e i pagamenti fondati sul divorzio (art. 24 cpv. 3 e art. 27 cpv. 2 e 3);
- gli interessi.

2 Per ogni assicurato vengono inoltre tenuti altri due conti separati.

Sul conto supplementare vengono accreditati:

- gli accrediti di vecchiaia che superano quelli «Standard» ai sensi dell'art. 7 cpv. 4;
- la restituzione di prelievi anticipati PPA e i pagamenti fondati sul divorzio (art. 24 cpv. 3 e art. 27 cpv. 2 e 3);
- gli interessi.

Sul conto di prefinanziamento vengono accreditati:

- il finanziamento personale delle prestazioni di vecchiaia ai sensi dell'art. 11;
- gli interessi.

3 Il Consiglio di fondazione stabilisce ogni anno il tasso di interesse tenuto conto della situazione finanziaria della Cassa pensioni. In particolare può decidere tassi di interesse diversi. Il Consiglio di fondazione stabilisce anticipatamente un tasso di interesse per i pagamenti infrannuali; per i restanti assicurati determina il tasso di interesse a posteriori.

Gli interessi sono calcolati in base allo stato del conto di vecchiaia risp. dei conti separati alla fine dell'anno precedente o a partire da un riscatto e accreditati sul conto di vecchiaia risp. sui conti separati alla fine dell'anno civile.

Qualora si verifichi un caso di previdenza o l'assicurato lasci la Cassa pensioni nel corso dell'anno, gli interessi per i pagamenti nel corso dell'anno in questione vengono calcolati pro rata temporis.

Art. 10 Rendita di vecchiaia

1 A partire dai 58 anni e al più tardi dai 65 anni, la persona assicurata ha diritto a una pensione di vecchiaia a vita, a condizione che rinunci in tutto o in parte alla sua precedente attività lucrativa. Il diritto alla pensione di vecchiaia sorge il primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di uscita prima dei 65 anni, l'assicurato può pretendere una prestazione di libero passaggio anziché una rendita di vecchiaia se prosegue la sua attività lucrativa o se è iscritto alla disoccupazione.

2 L'ammontare della rendita di vecchiaia annuale risulta dalla moltiplicazione dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento per l'aliquota di conversione che dipende dall'età. L'ammontare dell'aliquota di conversione è disciplinato nell'appendice 3.

3 Al momento del pensionamento, l'assicurato può esigere una rendita di vecchiaia o parte di essa sotto forma di capitale. Con il pagamento del capitale, la rendita di vecchiaia e le altre prestazioni assicurate sono ridotte in proporzione. Ogni ulteriore pretesa di prestazioni di previdenza si estingue proporzionalmente all'importo richiesto sotto forma di capitale.

4 L'assicurato è tenuto a comunicare per iscritto alla Cassa pensioni la quota di capitale desiderata almeno un mese prima del pensionamento. La richiesta deve essere sottoscritta anche dal coniuge. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.

La domanda presentata può essere modificata o revocata fino a un mese prima del pensionamento. In caso di modifica della domanda originaria di prelievo di capitale, il coniuge deve sottoscrivere congiuntamente. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.

In situazioni particolari, la Cassa pensioni può sospendere il termine per il prelievo di prestazioni in capitale e la revoca.

5 Se l'assicurazione volontaria ai sensi dell'art. 5a del regolamento rimane valida per più di due anni, le prestazioni di previdenza devono essere percepite sotto forma di rendita.

Art. 11 Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato

1 In caso di pensionamento anticipato, si riducono le prestazioni di vecchiaia (appendice 3). Tale riduzione può essere finanziata in parte o interamente fino al pensionamento. La riduzione equivale alla differenza tra la prestazione di vecchiaia calcolata per il 65° anno di età e al momento del pensionamento.

2 Il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia è regolamentato dall'appendice 5.

3 Se il pensionamento avviene dopo la data prevista – in base alla quale era stata finanziata la riduzione della rendita -, la rendita di vecchiaia risultante può ammontare al massimo al 105% di quella calcolata al compimento del 65° anno di età. Se si supera tale limite, l'assicurato e il datore di lavoro non versano più contributi di risparmio.

L'aliquota di conversione in vigore al compimento del 65° anno di età si applica alle prestazioni di vecchiaia giunte a maturazione. I tassi di interesse di tutti i conti dell'assicurato non vengono più pagati. Se le misure non sono sufficienti, avviene un'assegnazione ai capitali liberi della Cassa pensioni.

Art. 12 Rendita transitoria AVS

1 Il beneficiario di una prestazione di vecchiaia ha diritto a una rendita transitoria AVS. Viene corrisposta a partire dalla scadenza della prestazione di vecchiaia fino al raggiungimento dell'età del pensionamento ordinario AVS, al massimo sino al decesso dell'assicurato.

2 In caso di pensionamento anticipato, la rendita transitoria AVS mensile corrisponde all'importo complessivo di CHF 80 100. Tale importo viene diviso per il numero di mesi sino all'età del pensionamento ordinario AVS. L'importo mensile non può superare la rendita di vecchiaia massima AVS al momento del pensionamento. Per gli assicurati occupati a tempo parziale, la rendita viene ridotta proporzionalmente al grado di occupazione. Una rendita transitoria AVS in corso non viene adeguata in caso di aumento della rendita di vecchiaia AVS.

Se al momento del pensionamento l'assicurato è stato impiegato ininterrottamente per meno di 10 anni all'interno del Gruppo Swisscom l'importo mensile della rendita transitoria AVS viene ridotto di un 1/120 per ogni mese mancante (vedi appendice 6).

Qualora entro 12 mesi dalla sua uscita l'assicurato inizi un nuovo rapporto di lavoro con il Gruppo Swisscom, gli anni di servizio precedenti prestati in seno al Gruppo Swisscom saranno presi in considerazione per il calcolo del diritto alla rendita transitoria AVS.

Ogni pensionamento parziale dà diritto a una rendita transitoria AVS parziale. La somma complessiva delle rendite transitorie AVS complete e parziali non deve superare l'importo massimo definito sopra.

3 Al momento della conclusione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro rimborsa alla Cassa pensioni i costi per la rendita transitoria AVS. Rimane fatto salvo l'art. 5 cpv. 2 e l'art. 5a cpv. 3.

4 Se la rendita transitoria AVS calcolata conformemente al cpv. 2 è inferiore alla rendita AVS massima, l'assicurato ha il diritto di chiedere la differenza. Il finanziamento di questo importo supplementare viene assunto dall'assicurato sotto forma di una riduzione a vita della rendita di vecchiaia calcolata in base a criteri attuariali (Allegato 6). La persona assicurata non può richiedere la differenza tra la rendita transitoria AVS calcolata secondo il capoverso 2 e la rendita di vecchiaia massima AVS se la sua rendita di vecchiaia ridotta è inferiore al 10 per cento della rendita minima AVS.

5 Se l'assicurato riscuote la sua prestazione di vecchiaia esclusivamente sotto forma di capitale (art. 10 cpv. 3), anche la rendita transitoria AVS viene versata in un unico importo. Non sono possibili versamenti parziali.

Art. 13 Pensionamento parziale

1 Se l'assicurato riduce il proprio grado di occupazione a partire dal compimento del 58° anno di età, può esigere un pensionamento parziale di misura corrispondente. Un adeguamento del pensionamento parziale può essere effettuato al massimo ogni 12 mesi. Solo l'assicurato è responsabile per la valutazione dell'impatto fiscale.

2 In caso di pensionamento parziale, il conto di vecchiaia, il conto complementare e il conto di prefinanziamento vengono ridotti proporzionalmente al grado di pensionamento.

3 La rendita di vecchiaia e la rendita transitoria AVS sono calcolate conformemente agli articoli 10, 11 e 12 sulla base del grado di pensionamento.

Art. 14 Rendita per figli di pensionato

1 Il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita per figli di pensionato per ogni figlio che, se lui dovesse morire, avrebbe diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 17.

2 La rendita di vecchiaia per figli ammonta, per ogni figlio, al 20% della rendita di vecchiaia LPP.

3 La rendita di vecchiaia per figli viene corrisposta a partire dalla medesima data valida per la rendita di vecchiaia. Decade insieme alla rendita di vecchiaia che la giustifica, al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi dell'art. 17.

Art. 15 Rendita per coniugi

1 Alla morte di un assicurato o beneficiario di rendita, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se

- deve sopperire al sostentamento di uno o più figli; oppure
- ha compiuto 40 anni ed è stato sposato con la persona defunta o ha vissuto nella stessa economia domestica ininterrottamente per almeno 5 anni (con la stessa residenza ufficiale) e con contratto scritto di mutuo sostegno; oppure
- riscuote una rendita completa ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità.

2 Il coniuge superstite che non adempie a nessuno di questi presupposti ha diritto a un'indennità unica equivalente a 3 rendite annue.

3 Il diritto alla rendita per coniugi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.

4 Il diritto si estingue in caso di matrimonio o di morte.

5 La rendita per coniugi ammonta:

- al 35% del salario assicurato in caso di morte di un assicurato attivo;
- al 60% dell'ultima rendita di vecchiaia o di invalidità riscossa dal pensionato deceduto.

6 Se il coniuge superstite ha un'età inferiore di oltre 15 anni rispetto alla persona assicurata deceduta, la rendita per il coniuge è ridotta. Per ogni anno intero di durata superiore a 15 anni, la riduzione è pari al 3% dell'importo della pensione. Il diritto alla rendita per coniugi ai sensi della LPP è garantito in ogni caso.

7 Il coniuge divorziato è equiparato al vedovo se il matrimonio è durato almeno 10 anni e se gli è stata accordata una rendita attraverso la sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 124^e cpv. 1 o art. 126 cpv. 1 CC. Il diritto si limita alle prestazioni della Cassa pensioni vengono ridotte dell'importo per il quale superano il diritto in base alla sentenza di divorzio se unite alle prestazioni per superstiti dell'AVS. Le prestazioni per i superstiti dell'AVS vengono prese in considerazione solo nel caso in cui siano di importo maggiore rispetto alla rendita di invalidità dell'AI o alla rendita di vecchiaia dell'AVS eventualmente spettanti.

Art. 16 Rendita per conviventi

- 1** Alla morte di un assicurato, il convivente superstite ha diritto a una rendita per conviventi se
 - deve sopperire al sostentamento di uno o più figli comuni; oppure
 - ha compiuto 40 anni e al momento del decesso ha vissuto con la persona defunta nella stessa economia domestica ininterrottamente per almeno 5 anni (con la stessa residenza ufficiale).

Entrambi i conviventi non devono essere sposati al momento del decesso (tra di loro o con terzi). Se la convivenza è costituita solo dopo il pensionamento dell'assicurato, non sussiste alcun diritto alla rendita per conviventi.

Il diritto alla rendita per conviventi sussiste solamente se la convivenza è convalidata da un contratto scritto di mutuo sostegno. Il contratto va inviato alla Cassa pensioni prima del decesso o del pensionamento dell'assicurato. La Cassa pensioni esamina in ultima analisi in caso di prestazione se sono soddisfatti i presupposti per avere diritto a una rendita per conviventi.

- 2** Il diritto alla rendita per conviventi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.

- 3** Il diritto si estingue in caso di matrimonio o di morte.

- 4** L'ammontare della rendita per conviventi è disciplinato all'articolo 15 cpv. 5 e cpv. 6.

- 5** Non sussiste alcun diritto alla rendita per conviventi se il convivente beneficia già di una rendita per coniugi o conviventi da un istituto di previdenza. Non sussiste alcun diritto alla rendita per conviventi nemmeno se la Cassa pensioni deve versare contemporaneamente anche una rendita per coniugi.

Art. 17 Rendita per orfani

- 1** I figli di un assicurato deceduto hanno diritto a una rendita per orfani così come i figliastri o gli affiliati al cui sostentamento l'assicurato ha sopperito in misura determinante, se hanno diritto a prestazioni dell'AVS o dell'AI.

- 2** Il diritto alla rendita per orfani decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso. Il diritto alla rendita sussiste fino a quando il figlio compie i 18 anni di età. Dura inoltre fino a quando il figlio compie i 25 anni di età se è ancora in formazione o è invalido almeno al 70%.

- 3** La rendita per orfani ammonta:

- al 10% del salario assicurato, per ogni figlio, in caso di morte di un assicurato attivo;
- al 20% dell'ultima rendita di vecchiaia o di invalidità riscossa dal pensionato deceduto.

- 4** Gli orfani di padre e di madre hanno diritto a una doppia rendita.

Art. 18 Capitale in caso di decesso

- 1** Se un assicurato muore prima del pensionamento o il beneficiario di una rendita di invalidità muore prima del compimento del 65° anno di età, i superstiti hanno, indipendentemente dal diritto ereditario, diritto al versamento di un capitale in caso di decesso nel seguente ordine:

- a** il coniuge; in sua mancanza

- b** il convivente con diritto a una rendita per coniugi ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 o le persone al cui sostentamento l'assicurato ha provveduto in maniera determinante (in assenza di coniuge divorziato); in loro mancanza

- c** tutti i figli della persona deceduta, in loro mancanza i genitori, in loro mancanza i fratelli.

- 2** L'ammontare del capitale in caso di decesso corrisponde, per il coniuge avente diritto a una rendita per coniugi, per i beneficiari ai sensi del cpv. 1 lett. b e in presenza di figli aventi diritto alla rendita per orfani ai sensi del cpv. 1 lett. c, al 100% dell'ultimo salario assicurato più:

- i riscatti ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 (senza interessi), gli accrediti di vecchiaia che superano quelli «Standard»; ai sensi dell'art. 7 cpv. 4 (con interessi); nonché il finanziamento personale della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 (senza interessi);

- meno i prelievi anticipati per il finanziamento della proprietà d'abitazioni e le prestazioni di conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio effettuati presso la Cassa pensioni e non ancora rimborsati.

Per il coniuge non avente diritto a una rendita per coniugi e per i beneficiari ai sensi del cpv. 1 lett. c (senza la presenza di figli aventi diritto alla rendita per orfani), il capitale in caso di decesso corrisponde a:

- i riscatti ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 (senza interessi), gli accrediti di vecchiaia che superano quelli «Standard»; ai sensi dell'art. 7 cpv. 4 (con interessi); nonché il finanziamento personale della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 (senza interessi);
- meno i prelievi anticipati per il finanziamento della proprietà d'abitazioni e le prestazioni di conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio effettuati presso la Cassa pensioni e non ancora rimborsati.

Per i pensionati parziali e gli invalidi parziali, l'art. 10 cpv. 2 e l'art. 21 cpv. 3 si applicano in modo analogo al calcolo del capitale di decesso (per salario assicurato, riscatti, deduzioni anticipate per il finanziamento della proprietà d'abitazioni, ecc.).

3 Non vi è alcun diritto al capitale in caso di decesso per i beneficiari ai sensi del cpv. 1 lett. b se beneficiano della rendita per coniugi o conviventi di altri istituti di previdenza. Inoltre, i beneficiari ai sensi del cpv. 1 lett. b hanno diritto al capitale in caso di decesso solo se la persona deceduta ha consegnato in vita alla Cassa pensioni una dichiarazione scritta sui beneficiari.

4 L'assicurato può in vita cambiare mediante comunicazione scritta alla Cassa pensioni la sequenza (gerarchia) dei beneficiari elencati al cpv. 1 lett. c oppure può raggruppare in parte o integralmente i beneficiari menzionati alla lett. c. In caso di diversi aventi diritto all'interno dei gruppi di cui al cpv. 1 lett. b o c, l'assicurato in vita può comunicare per iscritto alla Cassa pensioni quali persone hanno diritto in quale misura al capitale in caso di decesso. In assenza di una dichiarazione in tal senso, la suddivisione avviene in parti uguali.

Art. 19 Rendita di invalidità

1 Hanno diritto a prestazioni di invalidità le persone invalide ai sensi dell'AI e che erano assicurate al momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa la cui causa ha determinato l'invalidità. Dopo il pensionamento anticipato, ma al più tardi al compimento del 65° anno di età, non può più esservi alcun diritto a prestazioni di invalidità.

2 Se il grado di invalidità è pari almeno al 70%, è assicurata una rendita di invalidità totale. In caso di grado di invalidità inferiore al 70%, le prestazioni sono concesse in misura proporzionale al grado di invalidità. Un'invalidità parziale inferiore al 25% non dà diritto a prestazioni. Si apportano adeguamenti alla rendita solo se l'AI aumenta, riduce o cancella la sua rendita e il grado di invalidità determinante per la Cassa pensioni cambia di almeno 5 punti percentuali.

In caso di grado di invalidità inferiore al 40%, la Cassa pensioni è autorizzata a verificare e adeguare in qualsiasi momento il grado di invalidità. L'assicurato è tenuto a sottoporsi ai chiarimenti medici e a presentare alla Cassa pensioni annualmente, senza che gli venga chiesto, il certificato di salario o la dichiarazione fiscale aggiornati. L'aumento del reddito da lavoro effettivamente percepito porta a un adeguamento del grado di invalidità senza bisogno di sottoporsi a ulteriori chiarimenti medici. Il nuovo grado di invalidità è calcolato sulla base del reddito al momento in cui è subentrata l'invalidità parziale (compreso l'adeguamento all'indice dei salari nominali) e del reddito attualmente percepito. In caso di peggioramento dello stato di salute, la persona assicurata può presentare una nuova richiesta di rendita o una richiesta di revisione alla Cassa pensioni.

3 La rendita di invalidità totale ammonta al 50% del salario assicurato al verificarsi del caso di previdenza.

4 Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente o ne è stato volontariamente aumentato il grado, vengono fornite soltanto le prestazioni minime secondo la LPP. Queste prestazioni vengono ridotte proporzionalmente nel caso in cui l'AI riduca, sopprima o rifiuti le prestazioni.

5 Il diritto alla rendita di invalidità matura nello stesso momento in cui matura quello alla rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità, al più presto tuttavia con la cessazione del diritto al salario oppure del diritto a una sostituzione del salario (indennità giornaliera per malattia o infortunio), di regola dopo un periodo di attesa di 24 mesi.

Il diritto si estingue (fatto salvo l'art. 20)

- con la morte dell'assicurato; oppure
- in caso di cessazione dell'invalidità; oppure

– con il compimento dei 65 anni; a partire da questo momento l'assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 10.

6 La rendita di vecchiaia che a 65 anni sostituisce la rendita di invalidità è stabilita conformemente all'art. 10. A ciò si aggiunge un supplemento per i diritti acquisiti, che viene calcolato come segue (appendice 7):

supplemento per i diritti acquisiti =
(rendita di invalidità – rendita di vecchiaia) * (avere di vecchiaia / avere di vecchiaia massimo)

Per il calcolo del supplemento per i diritti acquisiti è determinante la rendita di invalidità al momento del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Sia l'avere di vecchiaia che l'avere di vecchiaia massimo si riferiscono alla data di inizio dell'invalidità (o dell'ultimo aumento o dell'ultima riduzione del grado di invalidità prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento) e devono essere presi in considerazione in funzione del grado di invalidità (al 100% a partire da un grado di invalidità del 70%). L'avere di vecchiaia massimo è calcolato in base alla tabella di riscatto del piano standard (appendice 4).

Viene corrisposta una rendita di vecchiaia massima con un supplemento per i diritti acquisiti pari alla precedente rendita di invalidità. Se la rendita d'invalidità è inferiore alla rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 10 senza un supplemento per i diritti acquisiti viene corrisposta la rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 10 senza un supplemento per i diritti acquisiti.

7 La Cassa pensioni è autorizzata a verificare in qualsiasi momento la sussistenza e l'entità del diritto a una rendita di invalidità.

Art. 20 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni

1 La copertura assicurativa e il diritto alle prestazioni rimangono in essere:

- a** per la durata di tre anni se l'assicurato ha partecipato a misure di reintegrazione dopo la riduzione o la revoca della rendita di invalidità o se la rendita di invalidità è stata ridotta o revocata in seguito alla ripresa di un'attività lucrativa o all'aumento del grado di occupazione, oppure
- b** fin quando l'assicurato percepisce una prestazione transitoria da parte dell'AI.

2 Durante la proroga del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni la Cassa pensioni può ridurre la rendita di invalidità in base al ridotto grado di invalidità dell'assicurato, tuttavia al massimo nella misura in cui la riduzione viene compensata da un reddito supplementare dell'assicurato.

Art. 21 Esonero dai contributi

1 Con l'inizio del diritto alla rendita dell'assicurazione federale AI è sospeso l'obbligo di pagare i contributi. L'esonero è garantito all'assicurato e al datore di lavoro per tutta la durata dell'incapacità lavorativa/dell'invalidità, ma al massimo fino al raggiungimento dell'età del pensionamento ordinario.

2 In caso di incapacità lavorativa o invalidità parziale, subentra un esonero parziale dai contributi proporzionale al grado di incapacità lavorativa/invalidità. Un'incapacità lavorativa/invalidità inferiore al 25% non dà diritto all'esonero dai contributi, mentre a partire da un'incapacità lavorativa o invalidità superiore al 70% è concesso l'esonero totale dai contributi.

3 Se alla persona assicurata viene concessa una rendita d'invalidità parziale, l'istituto di previdenza suddivide il conto di vecchiaia, il conto complementare e il conto di prefinanziamento in una parte attiva e una parte d'invalidità ai sensi dell'art. 19 cpv. 2. In caso d'invalidità di almeno il 70%, non è prevista alcuna parte attiva. L'esonero dai contributi sulla parte invalida entra in considerazione per gli accrediti di vecchiaia «Standard» (appendice 2) in base al salario assicurato al verificarsi del caso di previdenza e comprende anche i futuri aumenti dei contributi che hanno attinenza con l'età. Gli accrediti di vecchiaia più elevati di quelli «Standard» non sono più ammessi con l'inizio dell'esonero dai contributi sulla parte invalida.

Art. 22 Anticipo AI

1 Scaduti sei mesi dalla presentazione dell'annuncio all'AI, l'assicurato ha diritto a un anticipo AI. Il diritto inizia al più presto con il venir meno del diritto al salario oppure del diritto a una sostituzione del salario, in particolare prestazioni di indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità, disoccupazione, malattia, infortuni o militare, di regola dopo un periodo di attesa di 24 mesi. Il diritto sussiste unicamente se l'incapacità lavorativa è di almeno 12 mesi e il rapporto di lavoro non è stato terminato nell'arco di questi 12 mesi.

2 L'importo dell'anticipo AI corrisponde:

- a** alla rendita di invalidità assicurata secondo l'art. 19 cpv. 3, in proporzione al grado di incapacità lavorativa e calcolato in base al salario assicurato al momento del probabile insorgere del caso di previdenza e inoltre
- b** alla rendita massima dell'assicurazione federale per invalidità in vigore al momento della concessione, decurtata in caso di attività lucrativa a tempo parziale e in proporzione al grado di incapacità lavorativa, per cui l'art. 28b LAI si applica per analogia.

L'anticipo AI comprende gli eventuali obblighi di prestazione anticipata previsti dalla legge.

3 Il diritto all'anticipo AI cessa:

- con il passare in giudicato della decisione dell'AI; oppure
- con il ritiro della notifica presso l'AI; oppure
- con il recupero della capacità lavorativa; oppure
- con la morte dell'assicurato; oppure
- con il compimento dei 65 anni di età; per le donne, il diritto alla percentuale di «rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità» (lett. b) cessa con il compimento dei 64 anni di età.

4 In presenza di una decisione dell'AI federale passata in giudicato, l'anticipo AI va rimborsato o addebitato come segue:

- nella misura dei diritti alla rendita retroattivi della Cassa pensioni oppure di un altro istituto di previdenza (percentuale «rendita AI della Cassa pensioni») nonché
- nella misura dei diritti alla rendita retroattivi dell'assicurazione federale per l'invalidità (percentuale di «rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità»).

Le prestazioni anticipate di assicurazione invalidità che non possono essere rimborsate o addebitate sono ammortizzate a carico dei contributi di rischio.

5 Con la corresponsione dell'anticipo AI non è possibile rivendicare alcun diritto legale ad altre prestazioni a carico della Cassa pensioni.

Art. 23 Rendita per figli di invalidi

1 Il beneficiario di una rendita di invalidità ha diritto a una rendita per figli di invalidi per ogni figlio che, se lui dovesse morire, avrebbe diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 17.

2 La rendita per figli di invalidi ammonta per ogni figlio al 20% della rendita di invalidità.

3 La rendita per figli di invalidi viene corrisposta a partire dalla medesima data valida per la rendita di invalidità. Si estingue se decade la rendita di invalidità che la giustifica, al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi dell'art. 17.

Art. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioni

1 Gli assicurati che non hanno ancora compiuto 62 anni possono effettuare un prelievo anticipato o costituire in pegno i loro fondi di previdenza per la promozione della proprietà di abitazione. Nei primi due anni dell'assicurazione volontaria ai sensi dell'art. 5a, l'assicurato può prelevare o costituire in pegno i fondi di previdenza, ma al massimo fino al compimento del 62° anno di età. Si applicano le disposizioni di legge concernenti la promozione della proprietà di abitazione mediante i fondi della previdenza professionale. Le informazioni al riguardo sono riportate nell'opuscolo della Cassa pensioni sulla promozione della proprietà di abitazione con mezzi della previdenza professionale.

2 Se l'assicurato è coniugato, un prelievo anticipato è ammesso solamente quando l'istanza è firmata anche dal coniuge. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.

3 Il rimborso di un prelievo anticipato è equiparato al prelievo anticipato dell'aver di vecchiaia LPP e al restante avere di vecchiaia. Si applica per analogia l'art. 27 cpv. 2 e 3. Se il prelievo anticipato è stato effettuato prima del 1° gennaio 2017 e la percentuale dell'aver di vecchiaia LPP non può più essere definita in base all'importo del prelievo anticipato, l'importo restituito viene assegnato all'aver di vecchiaia e al restante avere di previdenza in misura del rapporto esistente tra i due crediti suddetti subito prima del rimborso.

4 In caso di prelievo anticipato o di costituzione in pegno, la Cassa pensioni preleva una tassa amministrativa conformemente al regolamento dei costi.

Art. 25 Prestazione di libero passaggio

1 Se il rapporto di previdenza è stato concluso prima del compimento dei 65 anni di età, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio nella misura in cui non usufruisce di alcuna prestazione di previdenza (rendita di invalidità /rendita di vecchiaia) da parte della Cassa pensioni.

2 La Cassa pensioni comunica l'importo della prestazione di libero passaggio all'assicurato e gli chiede di fornirle le indicazioni per l'utilizzo della prestazione di libero passaggio. La Cassa pensioni informa inoltre l'assicurato sulle possibilità previste dalla legge per il mantenimento della copertura assicurativa.

La Cassa pensioni versa la prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro oppure soddisfa la pretesa con l'apertura di un conto di libero passaggio o con una polizza di libero passaggio

3 L'assicurato può esigere il versamento in contanti della prestazione di uscita se

- lascia definitivamente la Svizzera e il versamento non è soggetto a limitazioni conformemente all'art. 25f della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP); oppure se
- avvia un'attività lucrativa indipendente e non è più assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria (LPP); oppure
- la prestazione di libero passaggio è inferiore al suo contributo annuo.

4 Se l'assicurato è coniugato, un prelievo anticipato è ammesso solamente quando l'istanza è firmata anche dal coniuge. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.

5 Se la Cassa pensioni deve fornire prestazioni per superstiti o di invalidità dopo aver già trasferito l'ammontare della prestazione di libero passaggio a beneficio dell'assicurato, le viene rimborsato l'ammontare della prestazione di libero passaggio necessario per fare fronte al versamento delle prestazioni per superstiti o di invalidità. In caso di omissione, si procede a una riduzione della prestazione per superstiti o di invalidità in base ai principi della Cassa pensioni.

Art. 26 Ammontare della prestazione di libero passaggio

1 In caso di uscita vengono determinati tre importi:

- a** la prestazione regolamentare di libero passaggio (corrisponde al conto di vecchiaia, al conto supplementare e al conto di prefinanziamento disponibile in caso di partenza);
- b** importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP: corrisponde alla somma delle prestazioni di entrata versate dall'assicurato alla Cassa pensioni con i relativi interessi al tasso minimo LPP e i contributi versati personalmente senza i relativi interessi con un supplemento ai contributi del 4% per ogni anno a partire dai 20 anni di età, ma al massimo al 100%. Sui contributi «Standard» di cui agli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 8 non sono accordati supplementi. In caso di sottocopertura possibile allontanarsi dal tasso di interesse minimo LPP ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 OLP;
- c** avere di vecchiaia secondo la LPP.

Il più alto dei tre importi è versato come prestazione di libero passaggio.

2 Se viene sciolto il rapporto di previdenza di una persona parzialmente invalida, quest'ultima ha diritto a una prestazione di libero passaggio per la parte attiva conformemente al cpv. 1.

3 Se il diritto a una rendita per una persona parzialmente o totalmente invalida viene in parte o totalmente a cadere, questa ha diritto a una prestazione di libero passaggio conformemente al cpv. 1.

4 L'assicurato la cui rendita AI è stata ridotta o revocata in seguito alla riduzione del grado di invalidità ha diritto a una prestazione di uscita al termine della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e del mantenimento del diritto a una prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 20.

Art. 27 Divorzio

1 Il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio si basa sulle disposizioni applicabili di CCS, CO, LPP, LFLP, CPC, LDIP e le relative ordinanze.

2 Se nel quadro di un divorzio occorre trasferire una quota della prestazione di libero passaggio dell'assicurato a favore del coniuge divorziato, l'aver di vecchiaia dell'assicurato si riduce di conseguenza. La parte da trasferire viene addebitata nella proporzione tra l'aver di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP e il restante avere di previdenza. Il pagamento della parte sovraobbligatoria avviene nel seguente ordine:

- a** conto supplementare;
- b** conto di vecchiaia (avere di vecchiaia sovraobbligatorio).

Occorre procedere per analogia se la Cassa pensioni deve corrispondere una quota della rendita a favore del coniuge divorziato avente diritto (eventualmente sotto forma di capitale).

3 Se un assicurato riceve, nel quadro di un divorzio, una prestazione di libero passaggio o una quota della rendita (eventualmente anche in forma di capitale), questo importo viene accreditato nella Cassa pensioni al capitale di vecchiaia obbligatorio e a quello restante, nella stessa proporzione con la quale è stato addebitato alla previdenza del coniuge divorziato debitore. L'accredito della parte sovraobbligatoria avviene nel seguente ordine gerarchico:

- a** conto di vecchiaia (avere di vecchiaia sovraobbligatorio);
- b** conto supplementare.

4 Se in seguito a divorzio di un beneficiario di rendita di invalidità temporanea, prima dell'età del pensionamento ordinario, viene trasferita una quota della prestazione di libero passaggio a favore del coniuge divorziato, ne risulta una riduzione dell'aver di vecchiaia conformemente al cpv. 2 e la conseguente riduzione delle prestazioni di vecchiaia. In compenso, la rendita di invalidità in corso al momento dell'avvio della procedura di divorzio ed eventuali (anche future) rendite per figli di invalidi rimangono invariate. Se l'aver di vecchiaia acquisito all'inizio della rendita di invalidità è regolarmente confluito nel calcolo della rendita di invalidità, quest'ultima viene ridotta conformemente alle basi tecnico-assicurative della Cassa pensioni e per il massimo importo possibile conformemente all'art. 19 cpv. 2 e 3 OPP 2 (fatte salve le rendite per figli di invalidi già in corso al momento dell'avvio della procedura di divorzio).

Se in seguito al divorzio di un beneficiario di rendita di invalidità a vita viene trasferita una quota della prestazione di libero passaggio a favore del coniuge divorziato, si ha una riduzione dell'aver di vecchiaia conformemente al cpv. 2 e una riduzione stabilita in base ai fondamenti tecnico-assicurativi della Cassa pensioni della rendita di invalidità per il massimo importo possibile conformemente all'art. 19 cpv. 2 e 3 OPP 2 (fatte salve le rendite di invalidità per i figli già in essere al momento dell'avvio della procedura di divorzio).

5 Se in seguito a un divorzio di un beneficiario di rendita di vecchiaia o di invalidità dopo l'età del pensionamento ordinario viene accordata una quota della rendita al coniuge divorziato avente diritto, le prestazioni della rendita dell'assicurato si riducono in misura proporzionale. Il diritto ad una rendita per figli di pensionato e per figli di invalido esistente all'avvio della procedura di divorzio resta invariata. Eventuali diritti a prestazioni per i superstiti si calcolano sulle prestazioni di rendita ancora effettivamente corrisposte in seguito al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, fatta salva una rendita per orfani, che sostituisce una rendita per i figli non toccata dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.

La quota di rendita accordata al coniuge divorziato avente diritto non attribuisce alcun altro diritto di prestazione nei confronti della Cassa pensioni. I pagamenti annuali delle rendite a favore della previdenza del coniuge divorziato avente diritto devono essere effettuati entro il 15 dicembre di ogni anno e sono remunerati con metà del tasso di interesse regolamentare. La Cassa pensioni del coniuge divorziato debitore e del coniuge divorziato avente diritto possono concordare, al posto del trasferimento della rendita, un bonifico sotto forma di capitale. Se il coniuge divorziato avente diritto alla rendita cambia l'istituto di previdenza o di libero passaggio, è tenuto a informarne la Cassa pensioni tenuta a versare la rendita entro e non oltre il 15 novembre dell'anno in questione.

Se il coniuge divorziato avente diritto alla rendita ha diritto a una rendita di invalidità totale, o se ha raggiunto l'età minima per un pensionamento anticipato, può esigere il versamento della rendita vitalizia. Se ha raggiunto l'età del pensionamento ordinario, gli viene corrisposta la rendita vitalizia. Può chiederne il bonifico al suo istituto di previdenza qualora il relativo regolamento consenta ancora il riscatto.

6 Se durante la procedura di divorzio si raggiunge l'età prevista per il caso di previdenza di vecchiaia o se il beneficiario di rendita di invalidità raggiunge l'età del pensionamento ordinario, la Cassa pensioni riduce la parte da trasferire alla prestazione di libero passaggio e la rendita dell'importo massimo possibile ai sensi dell'art. 19g OLP.

7 Nell'ambito della prestazione di libero passaggio trasferita, l'assicurato può effettuare un nuovo riscatto presso la Cassa pensioni. Gli importi nuovamente versati vengono attribuiti nella stessa proporzione con cui erano stati addebitati ai sensi del cpv. 2. Non vi è alcun diritto a un nuovo riscatto in caso di divorzio di un beneficiario di rendita di invalidità.

Art. 28 Prestazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali

In caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali, le prestazioni vengono versate secondo il piano sociale negoziato tra il datore di lavoro affiliato e le associazioni del personale. I costi supplementari sono a carico del datore di lavoro.

Disposizioni generali concernenti le prestazioni

Art. 29 Versamenti e rimborso

- 1** Le rendite vengono versate mensilmente, fino al 20 del mese. Per il mese in cui il diritto si estingue viene versata la rendita completa. Le eventuali prestazioni in capitale vengono pagate entro 30 giorni dal verificarsi del caso di previdenza, al più presto 30 giorni dopo che la Cassa pensioni è stata messa al corrente dalla persona avente diritto e dispone di tutti i dati necessari per il versamento. Fino a che non viene fornito il consenso del coniuge, non spetta alcun interesse sulla prestazione in capitale da parte della Cassa pensioni.
- 2** Gli assicurati sono tenuti a partecipare alle verifiche della prestazione e a mettere a disposizione della Cassa pensioni la documentazione richiesta. In particolare la Cassa pensioni può esigere in qualsiasi momento dall'assicurato avente diritto alle prestazioni un certificato di vita. Gli aventi diritto con residenza all'estero devono recapitare ogni anno alla Cassa pensioni un certificato di vita ufficialmente autenticato senza che gliene venga fatta richiesta. Se i documenti non vengono presentati, la Cassa pensioni non corrisponde alcuna prestazione/sospende le proprie prestazioni.
- 3** Il luogo di esecuzione delle prestazioni è la sede della Cassa pensioni. I pagamenti della Cassa pensioni vengono effettuati all'indirizzo di pagamento notificato dal beneficiario in Svizzera o all'estero. I pagamenti della Cassa pensioni sono sempre effettuati in franchi svizzeri. Le spese di transazione sostenute al di fuori della banca mittente, ad esempio perché il pagamento viene effettuato a una banca all'estero, nonché le eventuali spese di cambio sono a carico del beneficiario.
- 4** Le prestazioni versate indebitamente vanno restituite. In caso di buona fede o di grave indigenza si può rinunciare alla richiesta di restituzione anche qualora risulti dovuta. Il criterio della grave indigenza si basa sulle norme legislative sulle prestazioni complementari.
- 5** Sia nei confronti della Cassa pensioni, sia nei confronti degli assicurati si applica un interesse moratorio pari al tasso di interesse minimo LPP. È fatto salvo il regolamento degli interessi e degli interessi moratori per le prestazioni di libero passaggio ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 e 4 LFLP.

Art. 30 Adeguamento delle rendite al carovita

- 1** Le rendite per i superstiti e di invalidità secondo la LPP sono adeguate al carovita in base alle disposizioni di legge.
- 2** Per il resto, il Consiglio di fondazione decide annualmente in merito a un eventuale adeguamento delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e di invalidità nonché della rendita transitoria AVS, a condizione che le possibilità finanziarie della Cassa pensioni lo consentano.

Art. 31 Riduzione delle prestazioni

- 1** Le prestazioni della Cassa pensioni vengono ridotte se, unite alle altre prestazioni che vanno prese in considerazione superano il 90% dell'ultimo salario annuale (conformemente all'art. 6 cpv. 3 e 4, più il rincaro) prima del verificarsi dell'evento assicurato (invalidità o decesso). La Cassa pensioni può inoltre ridurre le prestazioni di invalidità conformemente all'Art. 26a cpv. 3 LPP.

Se dopo il raggiungimento dell'età del pensionamento ordinario continuano a essere corrisposte prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare o altre prestazioni estere simili, la Cassa pensioni riduce le proprie prestazioni al 90% dell'importo considerato come presunto mancato guadagno attraverso il calcolo del sovra indennizzo immediatamente precedente all'età del pensionamento.

- 2** Sono considerate prestazioni che vanno prese in considerazione tutte le prestazioni corrisposte al momento della riduzione, e in particolare le prestazioni
 - dell'AVS e AI (e/o assicurazioni sociali svizzere ed estere), a eccezione degli assegni per grandi invalidi;

- dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- dell'assicurazione militare;
- di istituti di previdenza svizzeri ed esteri (compresa la Cassa pensioni) e istituti di libero passaggio;
- dell'assicurazione per indennità giornaliera in caso di malattia;
- delle prestazioni di un terzo responsabile.

Ai beneficiari di prestazioni di invalidità viene inoltre computato il reddito da lavoro o sostitutivo conseguito fino a quel momento o presumibilmente ancora da conseguire (indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione ecc.).

3 Se in seguito al divorzio si suddivide una rendita di invalidità e di vecchiaia (art. 124a CCS), la quota di rendita accordata al coniuge divorziato avente diritto viene dedotta dalla prestazione della Cassa pensioni ridotta ai sensi dei cpvv. 1 e 2.

4 Si tiene altresì conto degli introiti del coniuge o convivente e degli orfani. Le indennità o i versamenti unici in capitale vengono convertiti in rendite di valore attuariale equivalente.

5 Se le prestazioni dell'AVS/AI vengono ridotte, soppresse o rifiutate poiché l'avente diritto ha causato la propria invalidità o morte per colpa grave oppure non accetta le condizioni di integrazione nell'AI, la Cassa pensioni può ridurre le sue prestazioni in misura equivalente.

6 La Cassa pensioni non è tenuta a compensare rifiuti o riduzioni di prestazioni derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare, se tali rifiuti o riduzioni sono stati eseguiti ai sensi dell'art. 21 LPG, degli art. 37 o art. 39 LAINF e degli art. 65 o art. 66 LAM. Non è tenuta nemmeno a compensare la riduzione di altre prestazioni effettuate al raggiungimento dell'età del pensionamento ordinario (e specificamente ai sensi dell'art. 20 cpv. 2^{ter} e 2^{quater} LAINF e art. 47 cov. 1 LAM), nonché la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni in seguito a colpa.

7 La Cassa pensioni è autorizzata a verificare in qualsiasi momento i requisiti e l'entità di una riduzione e ad adeguare le sue prestazioni se le condizioni variano in maniera sostanziale. Gli aventi diritto sono tenuti a informare tempestivamente la cassa di eventuali modifiche che possano influire sul proprio diritto alle prestazioni, anche in assenza di richieste esplicite da parte della cassa stessa.

Art. 32 Regresso della Cassa pensioni

Nei confronti di un terzo responsabile del caso di previdenza, al momento dell'evento la Cassa pensioni subentra all'assicurato risp. all'avente diritto sino all'ammontare delle prestazioni previste dalla legge. Inoltre, la Cassa pensioni può esigere dall'assicurato risp. dall'avente diritto che questi ceda le sue pretese nei confronti di terzi responsabili fino all'ammontare dell'obbligo di prestazione. Qualora tale cessione non avvenga, la Cassa pensioni è autorizzata a sospendere le proprie prestazioni.

Organizzazione e amministrazione

Art. 33 Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Cassa pensioni. Stabilisce gli obiettivi strategici e i mezzi per il loro raggiungimento. È responsabile della gestione generale della Cassa pensioni e della stabilità finanziaria della medesima. Regola l'organizzazione della Cassa pensioni, ne sorveglia la gestione e procede alle elezioni nell'ambito delle quali svolge il ruolo di autorità elettorale.

La composizione, le elezioni, i compiti e l'ordinamento interno del Consiglio di fondazione sono disciplinati dal regolamento concernente l'organizzazione.

Art. 34 Diritti di informazione

- 1** La Cassa pensioni informa annualmente i suoi assicurati in merito a
 - a** diritti alle prestazioni, salario assicurato, aliquota dei contributi e avere di vecchiaia;
 - b** organizzazione e finanziamento;
 - c** i membri del Consiglio di fondazione.

- 2** Essa adempie al suo obbligo di informazione fornendo ai suoi assicurati il certificato di previdenza e il rapporto annuale.

- 3** Su richiesta, la Cassa pensioni fornisce informazioni su rendimenti del capitale, andamento dei rischi attuariali, costi amministrativi, calcolo del capitale di copertura e tasso di copertura. Le informazioni fornite si basano sul più recente rapporto redatto dal perito in materia di previdenza professionale.

Ulteriori disposizioni

Art. 35 Organizzazione giudiziaria

- 1** Le controversie tra la Cassa pensioni e il datore di lavoro o gli assicurati in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, o a punti non esplicitamente definiti nello stesso, vengono sottoposte al Consiglio di fondazione per un accordo transattivo.
- 2** Qualora non sia possibile raggiungere un accordo transattivo, si avvia una procedura giudiziaria. Il foro competente è la sede o il domicilio in Svizzera del convenuto o la sede dell'azienda presso la quale l'assicurato è stato assunto.

Art. 36 Sottocopertura

- 1** In caso di sottocopertura giusta l'art. 44 OPP2 il Consiglio di fondazione, in collaborazione con l'esperto di previdenza professionale riconosciuto, stabilisce misure idonee a sanare la sottocopertura, che permettano di ristabilire l'equilibrio finanziario entro un termine adeguato.

Il Consiglio di fondazione informa gli assicurati, i beneficiari di rendite, il datore di lavoro e le autorità di vigilanza sulle cause e sull'entità della sottocopertura e sulle misure per porvi rimedio.

- 2** Tali misure possono essere, in particolare:
 - riscossione di contributi di risanamento;
 - riduzione o azzeramento del tasso di interesse;
 - riduzione delle prestazioni assicurate; o
 - una combinazione di queste misure.

Il Consiglio di fondazione può siglare con il datore di lavoro un accordo volto alla costituzione di una riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione.

A tale scopo il Consiglio di fondazione allestisce un piano di misure, tenendo conto delle disposizioni del Consiglio federale, verificandone costantemente l'efficacia ed effettuando gli adattamenti necessari.

Art. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioni

- 1** Lo scioglimento di un contratto di affiliazione da parte del datore di lavoro avviene di intesa col personale oppure con la rappresentanza dei lavoratori competente.
- 2** Le conseguenze dello scioglimento del contratto di affiliazione sono disciplinate nel contratto di affiliazione stesso. In caso di liquidazione parziale della Cassa pensioni si applicano le disposizioni di cui agli art. 23 LFLP, art. 53b e art. 53d LPP, art. 27g e art. 27h OPP2 e le disposizioni del regolamento sulla liquidazione parziale.
- 3** In caso di liquidazione totale della Cassa pensioni si applicano le disposizioni degli art. 53c e art. 53d LPP nonché dell'art. 23 LFLP.

Art. 38 Disposizioni transitorie

1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)

Per ammortizzare la riduzione dell'aliquota di conversione, per le persone assicurate presso la Cassa pensioni al 31 dicembre 2022 (compresi invalidi e assicurati volontari ai sensi degli art. 5 e 5a) viene calcolato un deposito straordinario individuale da parte dei periti in materia di previdenza professionale. In questo modo si finanziano le rendite di dette persone all'età di 65 anni con una riduzione massima del 2% sulla base del piano standard. Fanno fede i dati degli assicurati al 31 dicembre 2022. I riscatti e i depositi del datore di lavoro avvenuti nel periodo a partire dal 1° gennaio 2021 vengono

detratti dall'aver di vecchiaia determinante per la proiezione. Per gli assicurati con data di ingresso a partire dal 1° gennaio 2022, vengono detratte anche le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituti di previdenza.

Dal 1° gennaio 2023, sul conto di vecchiaia dell'assicurato viene versato mensilmente 1/17 del deposito straordinario calcolato individualmente. Tale accredito è parte integrante della prestazione di libero passaggio. Se l'assicurato esce volontariamente prima del 31 maggio 2024, egli non ha diritto al deposito straordinario non ancora accreditato al momento dell'uscita. Resta salvo l'insorgere di un caso di previdenza (vecchiaia, decesso, invalidità) o la cessazione del rapporto di lavoro allo scadere del piano sociale o del Newplacement per i quadri; in questi casi nel calcolo della prestazione si tiene conto dell'intero deposito straordinario calcolato individualmente. Tale disposizione si applica per analogia ai pensionati parziali e alle persone aventi diritto a una rendita di invalidità parziale.

Se la rendita di vecchiaia, conformemente al regolamento di previdenza valido dal 1° gennaio 2023, compreso il deposito straordinario accreditato, supera la rendita di vecchiaia ai sensi delle disposizioni del regolamento valido dal 1° gennaio 2021, si corrisponde al massimo la rendita di vecchiaia in conformità al regolamento di previdenza valido dal 1° gennaio 2021. Per il calcolo delle rendite per superstiti e di invalidità si continua a tener conto del deposito straordinario totale.

2 Assunzione dei pensionati da parte della CPP – Caisse de Pensions a partire dal 1° gennaio 2016

I diritti di aspettativa alla rendita per coniugi e alla rendita per conviventi che sostituiscono una rendita di vecchiaia o di invalidità assunta dalla CPP – Caisse de Pensions dal 1° gennaio 2016 ammontano al 70% dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità riscossa. Ciò vale anche per gli assicurati attivi assunti dalla Cassa pensioni che sono andati in pensione dal 1° gennaio 2016. Inoltre, la sussistenza e l'ammontare delle rendite per coniugi e per conviventi sono interamente disciplinati dalle disposizioni applicabili del regolamento della Cassa pensioni.

3 Rendite correnti al 31° dicembre 2013

I beneficiari di una rendita di invalidità, il cui diritto alla rendita è maturato presso la Cassa pensioni entro e non oltre il 31 dicembre 2013, sottostanno alle disposizioni regolamentari dell'art. 17 cpv. 7, parti 1 e 2 della versione del 1° gennaio 2011 fino al raggiungimento del 65° anno di età, per cui i pagamenti in base alla legge sul divorzio comportano anch'essi una riduzione attuariale della rendita di invalidità al compimento del 65° anno di età.

Qualora cambino le condizioni di un beneficiario di prestazioni di invalidità e per superstiti, il cui diritto alla rendita presso la Cassa pensioni sia sorto prima del 31 dicembre 2013, la riduzione delle prestazioni continuerà a essere calcolata ai sensi dell'art. 28 del regolamento nella versione del 1° gennaio 2011. Dal 1° gennaio 2025, il calcolo del sovraindennizzo sarà effettuato in conformità con le disposizioni dei regolamenti in vigore alla data del calcolo del sovraindennizzo.

4 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)

Per le persone assicurate che al 31 dicembre 2022 percepiscono una rendita di invalidità temporanea maturata presso la Cassa pensioni, la rendita di vecchiaia è calcolata ai sensi dell'art. 19 cpv. 6 sull'aver di vecchiaia o sull'aver di vecchiaia massimo al 31 dicembre 2022 (anziché al momento in cui è subentrata l'invalidità). Sono fatte salve le modifiche successive del grado di invalidità che comportano un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 19 cpv. 6.

5 Beneficiari di una rendita di invalidità in caso di acquisizioni di aziende

In caso di assunzione di persone aventi diritto alla rendita di invalidità (nell'ambito di una nuova affiliazione di un datore di lavoro o dell'integrazione di un effettivo degli assicurati in un'affiliazione esistente), il supplemento per i diritti acquisiti ai sensi dell'art. 19 cpv. 6 è applicabile solo se tale prestazione è stata integralmente finanziata per tutti i beneficiari di una rendita di invalidità che sono passati alla Cassa pensioni. In occasione dell'entrata nella Cassa pensioni, i beneficiari di una rendita di invalidità interessati vengono informati qualora questa garanzia non venisse applicata.

6 Prestazioni per superstiti ai divorziati (art. 15 cpv. 7)

I coniugi divorziati cui prima del 1° gennaio 2017 sia stata accordata una rendita o un'indennità in capitale per una rendita a vita, hanno diritto alle prestazioni per i superstiti in base al diritto vigente sino al 31° dicembre 2016.

7 Rendita per figli di pensionato (art. 14)

I figli hanno diritto alla rendita per figli di pensionato in base al regolamento in vigore al momento dell'insorgere della rendita. Se la rendita per figli di pensionato è stata assegnata prima del 1° luglio 2017, ma è poi decaduta in seguito a interruzione della formazione o dell'invalidità di almeno il 70% per un massimo di 18 mesi, il nuovo diritto a una rendita per figli di pensionato si basa sul regolamento vigente al 30° giugno 2017.

8 Capitale in caso di decesso (art. 18)

Il diritto al capitale in caso di decesso è determinato dal regolamento in vigore al momento del decesso. La dichiarazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 nella versione del regolamento in vigore fino al 30° giugno 2017 non ha più alcuna validità.

Per le persone assicurate alle quale è stata accreditata sul conto complementare una prestazione di libero passaggio non utilizzata per il riscatto secondo le disposizioni del regolamento in vigore fino al 31 dicembre 2019, questa prestazione di libero passaggio viene presa in considerazione anche per il calcolo del capitale di decesso, come ad esempio gli acquisti ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 ecc.

Art. 39 Modifiche

Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione conformemente alle disposizioni di legge e allo scopo della fondazione.

Le modifiche sono notificate all'autorità di vigilanza.

Art. 40 Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 con delibera del Consiglio di fondazione del 22 giugno 2022.

2 In caso di dubbio fa stato il testo tedesco.

Appendici

Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati

Le presenti appendici possono essere modificate in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione conformemente alle disposizioni di legge e allo scopo della fondazione.

Appendice 1 Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 7)

Contributo ordinario dell'assicurato (in % del salario assicurato):

Età	Standard	Plus	Extra
18–21	0,0%	2,0%	4,0%
22–39	7,1%	7,5%	8,0%
40–54	9,1%	10,3%	12,0%
55–65	11,1%	13,3%	16,0%

I contributi dell'assicurato che superano il livello «Standard» vengono accreditati sul conto di risparmio supplementare.

Contributo ordinario del datore di lavoro (in % del salario assicurato):

Età	Rischio decesso/ invalidità	Contributo per la perdita di conversione	Risparmi di vecchiaia
18–21	1,75%	1,2%	0,0%
22–39	1,75%	1,2%	7,1%
40–54	1,75%	1,2%	11,1%
55–65	1,75%	1,2%	13,7%

Appendice 2 Accrediti di vecchiaia (art. 9)

(in % del salario assicurato):

Età	Standard	Plus	Extra
18–21	0,0%	2,0%	4,0%
22–39	14,2%	14,6%	15,1%
40–54	20,2%	21,4%	23,1%
55–65	24,8%	27,0%	29,7%

Appendice 3 Aliquote di conversione (art. 10)

	2023	2024
Gennaio	5,32%	5,08%
Febbraio	5,30%	5,06%
Marzo	5,28%	5,04%
Aprile	5,26%	5,02%
Maggio	5,24%	5,00%
Giugno	5,22%	5,00%
Luglio	5,20%	5,00%
Agosto	5,18%	5,00%
Settembre	5,16%	5,00%
Ottobre	5,14%	5,00%
Novembre	5,12%	5,00%
Dicembre	5,10%	5,00%

Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota di conversione dei 65 anni di età viene ridotta dal 5,34% al 5,32% e successivamente ogni mese dell'ulteriore 0,02% fino al 5,00% al 1° maggio 2024 (ad es. al 1° febbraio 2023 5,30%, al 1° marzo 2023 5,28%, ecc.)

In caso di pensionamento anticipato si applicano le seguenti aliquote di conversione:

Pensionamento	01.01.2023	01.07.2023	01.01.2024	01.05.2024
65	5,32%	5,20%	5,08%	5,00%
64	5,14%	5,02%	4,90%	4,82%
63	4,97%	4,85%	4,73%	4,65%
62	4,81%	4,69%	4,57%	4,49%
61	4,66%	4,54%	4,42%	4,34%
60	4,52%	4,40%	4,28%	4,20%
59	4,39%	4,27%	4,15%	4,07%
58	4,27%	4,15%	4,03%	3,95%

L'aliquota di conversione viene calcolata con esattezza in base al mese. Le aliquote di conversione su tutti dati possono essere visualizzate su comPlan Online.

Esempio

Con un avere di vecchiaia di CHF 100 000 al momento del pensionamento, a seconda dell'anno in cui avviene il pensionamento, risulta la seguente rendita di vecchiaia annuale:

pensionamento a 63 anni al 1° maggio 2024

Aliquota di conversione: 4,65%

Avere di vecchiaia: CHF 100 000

Rendita di vecchiaia all'anno: CHF 4 650

Per gli anni di età iniziati, il valore intermedio viene fissato proporzionalmente e calcolato esattamente con cinque posizioni decimali.

Appendice 4 Affiliazione alla Cassa pensioni e riscatto (art. 8 cpv. 2)

Piano «Standard», piano «Plus» e piano «Extra»:

Massimo avere di vecchiaia possibile in % del salario annuale assicurato

Età al riscatto	Uomini e donne		
	Standard	Plus	Extra
18	0	2	4
19	0	4	8
20	0	6	12
21	0	8	16
22	14	23	32
23	29	38	47
24	43	53	63
25	58	68	78
26	73	84	94
27	88	100	110
28	104	116	127
29	120	132	143
30	136	148	160
31	152	165	177
32	168	182	194
33	185	199	211
34	202	216	228
35	219	234	246
36	237	252	264
37	255	270	282
38	273	288	300
39	291	307	318
40	316	332	345
41	340	358	372
42	366	385	399
43	391	412	427
44	418	439	455
45	444	466	483
46	471	494	511
47	498	522	540
48	526	551	569
49	554	580	598
50	582	610	628
51	611	640	658
52	641	670	688
53	670	701	719
54	701	732	750
55	736	769	788
56	772	807	826
57	808	845	865
58	845	884	904
59	883	923	944
60	921	963	984
61	959	1 003	1 024
62	999	1 044	1 065
63	1 038	1 086	1 107
64	1 079	1 128	1 149
65	1 120	1 170	1 191

L'età è determinata dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Esempio

Età dell'assicurato: 39

L'età è determinata dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Variante di risparmio: Standard

Salario assicurato: CHF 80 000 (È visibile sul certificato di previdenza)

Avere di vecchiaia disponibile: CHF 100 000 (È visibile sul certificato di previdenza)

1. Importo dell'avere di vecchiaia massimo possibile in % del salario assicurato = 291%	CHF 232 800
2. Avere di vecchiaia disponibile	– CHF 100 000
3. Versamento massimo possibile (cifra 1 meno cifra 2)	CHF 132 800

Appendice 5 Finanziamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 11)

Piano «Standard»:

Finanziamento della riduzione della rendita nel caso di pensionamento anticipato con

Risparmio «Standard»:

massimo avere di vecchiaia possibile per pensionamento anticipato in % del salario annuale assicurato

Età al riscatto	Età di pensionamento anticipato						
	64	63	62	61	60	59	58
22	44	90	137	185	234	284	335
23	45	91	139	188	238	288	340
24	46	93	141	191	241	293	345
25	46	94	143	193	245	297	350
26	47	95	145	196	248	302	355
27	48	97	147	199	252	306	361
28	48	98	150	202	256	311	366
29	49	100	152	205	260	315	371
30	50	101	154	208	264	320	377
31	51	103	157	211	268	325	383
32	51	104	159	215	272	330	388
33	52	106	161	218	276	335	394
34	53	108	164	221	280	340	400
35	54	109	166	224	294	345	406
36	55	111	169	228	288	350	412
37	55	112	171	231	293	355	418
38	56	114	174	235	297	360	425
39	57	116	176	238	302	366	431
40	58	118	179	242	306	371	438
41	59	119	182	245	311	377	444
42	60	121	184	249	315	383	451
43	61	123	187	253	320	388	458
44	61	125	190	257	325	394	464
45	62	127	193	261	330	400	471
46	63	129	196	264	335	406	478
47	64	131	199	268	340	412	486
48	65	132	202	272	345	418	493
49	66	134	205	277	350	425	500
50	67	136	208	281	355	431	508
51	68	139	211	285	361	437	515
52	69	141	214	289	366	444	523
53	70	143	217	293	371	451	531
54	71	145	220	298	377	457	539
55	72	147	224	302	383	464	547
56	73	149	227	307	388	471	555
57	75	151	230	311	394	478	564
58	76	154	234	316	400	486	572
59	77	156	237	321	406	493	581
60	78	158	241	326	412	500	
61	79	161	245	331	418		
62	80	163	248	336			
63	82	166	252				
64	83	168					
65	84						

Piano «Plus»:

Finanziamento della riduzione della rendita nel caso di pensionamento anticipato con **Risparmio «Plus»**:
massimo avere di vecchiaia possibile per pensionamento anticipato in % del salario annuale assicurato

Età al riscatto	Età di pensionamento anticipato						
	64	63	62	61	60	59	58
22	48	98	149	203	254	308	362
23	49	99	151	205	257	312	368
24	50	101	153	208	261	317	373
25	50	102	155	211	265	321	378
26	51	103	157	214	268	325	383
27	52	105	159	217	272	330	389
28	52	106	162	220	276	335	394
29	53	108	164	223	280	339	400
30	54	109	166	226	284	344	405
31	55	111	168	230	288	349	411
32	55	112	171	233	292	354	417
33	56	114	173	236	296	359	422
34	57	116	176	239	300	364	428
35	58	117	178	243	304	369	434
36	59	119	181	246	308	374	440
37	59	120	183	250	313	379	447
38	60	122	186	253	317	385	453
39	61	124	188	257	322	390	459
40	62	126	191	260	326	395	466
41	63	127	194	264	331	401	472
42	64	129	196	268	335	407	479
43	65	131	199	271	340	412	485
44	65	133	202	275	345	418	492
45	66	135	205	279	350	424	499
46	67	137	208	283	354	430	506
47	68	138	210	287	359	436	513
48	69	140	213	291	364	442	520
49	70	142	216	295	370	448	528
50	71	144	219	299	375	454	535
51	72	146	223	303	380	461	542
52	73	148	226	307	385	467	550
53	74	150	229	312	391	474	558
54	75	153	232	316	396	480	566
55	76	155	235	321	402	487	574
56	77	157	239	325	407	494	582
57	78	159	242	330	413	501	590
58	79	161	245	334	419	508	598
59	81	164	249	339	425	515	606
60	82	166	252	344	431	522	
61	83	168	256	348	437		
62	84	171	259	353			
63	85	173	263				
64	86	175					
65	88						

Piano «Extra»:

Finanziamento della riduzione della rendita nel caso di pensionamento anticipato con **Risparmio «Extra»**: massimo avere di vecchiaia possibile per pensionamento anticipato in % del salario annuale assicurato

Età al riscatto	Età di pensionamento anticipato						
	64	63	62	61	60	59	58
22	55	111	168	227	286	346	407
23	55	112	170	229	290	350	412
24	56	113	172	232	293	354	416
25	57	115	174	235	296	358	421
26	57	116	176	237	299	362	425
27	58	117	178	240	302	366	430
28	59	119	180	242	306	370	435
29	59	120	182	245	309	374	439
30	60	121	184	248	313	378	444
31	61	123	186	250	316	382	449
32	61	124	188	253	319	387	454
33	62	125	190	256	323	391	459
34	63	127	192	259	327	395	464
35	63	128	194	262	330	399	469
36	64	129	196	265	334	404	474
37	65	131	198	267	337	408	480
38	65	132	201	270	341	413	485
39	66	134	203	273	345	417	490
40	67	135	205	276	349	422	496
41	68	137	207	279	353	427	501
42	68	138	210	282	356	431	507
43	69	140	212	286	360	436	512
44	70	141	214	289	364	441	518
45	71	143	217	292	368	446	523
46	71	144	219	295	372	451	529
47	72	146	221	298	376	455	535
48	73	148	224	302	381	461	541
49	74	149	226	305	385	466	547
50	74	151	229	308	389	471	553
51	75	152	231	312	393	476	559
52	76	154	234	315	398	481	565
53	77	156	236	319	402	486	571
54	78	158	239	322	406	492	578
55	79	159	242	326	411	497	584
56	80	161	244	329	415	503	590
57	80	163	247	333	420	508	597
58	81	165	250	337	425	514	603
59	82	166	253	340	429	519	610
60	83	168	255	344	434	525	
61	84	170	258	348	439		
62	85	172	261	352			
63	86	174	264				
64	87	176					
65	88						

Esempio

Età dell'assicurato: 50
Età di pensionamento: 60
Salario assicurato: CHF 80 000
Variante di risparmio: Standard

1. Massimo finanziamento della rendita possibile a 50 anni per pensionamento a 60 anni = 355% del salario assicurato CHF 284 000
2. Avere di vecchiaia disponibile per pensionamento anticipato – CHF 100 000
3. Versamento massimo possibile (cifra 1 meno cifra 2) **CHF 184 000**

Appendice 6 Rendita transitoria AVS (art. 12 cpv. 2 e 4)

Numero di anni di godimento della rendita transitoria AVS	Riduzione del capitale di vecchiaia in caso di pensionamento per una rendita transitoria AVS mensile di CHF 100
7	7 916
6	6 843
5	5 751
4	4 641
3	3 511
2	2 361
1	1 191

I valori mensili vengono calcolati tramite proiezione lineare.

Esempio 1

Pensionamento a 60 anni per gli uomini (o 59 per le donne)

Appartenenza al Gruppo da più di 10 anni

Numero di anni fino all'inizio dell'età del pensionamento AVS ordinario: 5 anni o 60 mesi

Rendita di vecchiaia AVS mensile massima: CHF 29 400 all'anno o CHF 2 450 al mese

Deposito datore di lavoro per rendita transitoria dopo 10 anni di appartenenza al Gruppo: CHF 80 100

Rendita transitoria finanziata dal datore di lavoro = $80\,100 / 60 = 1\,335$ al mese

1. Rendita di vecchiaia AVS massima al mese	CHF 2 450
2. Rendita transitoria finanziata dal datore di lavoro	– CHF 1 335
3. Differenza mensile	CHF 1 115

Costi per una rendita transitoria di CHF 100 a 60 anni di età come da tabella: 5 751

Riduzione dell' avere di vecchiaia in caso di pensionamento per finanziare la rendita transitoria supplementare: $CHF\,64\,124 = CHF\,1\,115 / CHF\,100 * CHF\,5\,751$

Esempio 2

La stessa persona come nell'esempio 1 ma con solo 6 anni di appartenenza al Gruppo

Pensionamento a 60 anni per gli uomini (o a 59 anni per le donne)

Appartenenza al Gruppo da 6 anni (72 mesi); ciò significa che mancano 48 mesi per la rendita transitoria finanziata interamente dal datore di lavoro

Numero di anni fino all'inizio dell'età del pensionamento AVS ordinaria: 5 anni o 60 mesi

Riduzione della rendita transitoria finanziata dal datore di lavoro

1. Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria AVS dopo 10 anni di appartenenza al Gruppo	CHF 1 335
2. Riduzione: $CHF\,1\,335 / 120 * 48$	– CHF 534
3. Rendita transitoria AVS ridotta dopo 6 anni di appartenenza al Gruppo	CHF 801

Riduzione dell' avere di vecchiaia al pensionamento

4. Rendita di vecchiaia AVS massima al mese	CHF 2 450
5. Rendita transitoria finanziata dal datore di lavoro	– CHF 801
6. Differenza mensile	CHF 1 649

Costi per una rendita transitoria di CHF 100 a 60 anni di età come da tabella: 5 751

Riduzione dell' avere di vecchiaia in caso di pensionamento per il finanziamento della rendita transitoria supplementare: $CHF\,94\,834 = CHF\,1\,649 / CHF\,100 * CHF\,5\,751$

Appendice 7 Supplemento per i diritti acquisiti (art. 19 cpv. 6)

Esempio

Età dell'assicurato:	57
Salario assicurato:	CHF 92 900
Avere di vecchiaia alla data di subentro dell'invalidità:	CHF 36 792
Rendita di invalidità (grado AI 100%):	CHF 46 450
Rendita di vecchiaia (età del pensionamento ordinario):	CHF 31 107

Aliquota per riscatto massimo secondo il piano standard (appendice 4): 808%

Avere di vecchiaia massimo (808% * CHF 92 900) = CHF 750 632

$(CHF 46 450 - CHF 31 107) * (CHF 356 792 / CHF 750 632) = \mathbf{CHF 7 293}$ (Supplemento per i diritti acquisiti)

La rendita di vecchiaia con supplemento per i diritti acquisiti ammonta quindi a **CHF 38 400**.

comPlan

Stadtbachstrasse 36, 3012 Berna
Telefono 058 221 72 73
Fax 058 221 81 62
admin.complan@swisscom.com

www.pk-complan.ch